

Codice A1419A

D.D. 17 febbraio 2021, n. 221

L. 383/2000 e L.R. 7/2006 e s.m.i. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - sezione decentrata di Biella - dell'Associazione Genitori Chiavazza APS con sede legale nel Comune di Biella - C.F. 90025270027 e contestuale cancellazione dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato



ATTO DD 221/A1419A/2021

DEL 17/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L. 383/2000 e L.R. 7/2006 e s.m.i. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - sezione decentrata di Biella - dell'Associazione Genitori Chiavazza APS con sede legale nel Comune di Biella - C.F. 90025270027 e contestuale cancellazione dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” che, tra l’altro, prevede l’istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;
- il Regolamento d’esecuzione previsto dall’articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante “Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

- la LR 29.10.2015 n.23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);
- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali

Visto il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."*

considerato che con propria determinazione dirigenziale n. 1036 del 20/09/201820/09 l'Associazione Genitori Chiavazza che ha sede legale in Biella e CF 90025270027 è stata iscritta col n. 287/BI nell'ambito territoriale di Biella del Registro Regionale del Volontariato, nella Sezione Promozione della cultura, Istruzione, Educazione permanente;

Tenuto conto che, a seguito delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e delle susseguenti disposizioni integrative e correttive nonché delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'associazione ha provveduto ad adeguare lo statuto trasformandolo da Organizzazione di Volontariato ad Associazione di Promozione Sociale.

Vista la comunicazione di adeguamento statutario al d.lgs 117/2017 fatta dal legale rappresentante in data 30/11/2021 n. protocollo 35264/A1419A, con la quale si informa della trasformazione da ODV ad APS;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione ed in particolare:

- verbale dell'assemblea straordinaria del 9/10/2020 di approvazione nuovo statuto registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 1433 del serie 3 14/10/2020,
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- documento di identità del legale rappresentante
- libro soci
- nuovo codice fiscale

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Sanità e Welfare aventi sede a Biella, i cui esiti sono stati comunicati dalla funzionaria estenditrice della proposta del presente provvedimento alla dirigente responsabile del Settore;

Considerato che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, in particolare:

- svolgimento di attività di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 383/2000 , e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- divieto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/2006;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- prevalenza di attività volontaria, libera e gratuita prestata dagli associati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f) della L.R. n.7/2006;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera h) della L.R. n. 7/2006;
- relazione di attività coerente con le finalità/ descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione a fini di utilità sociale ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera j) della L.R. n. 7/2006;

ritenuto, pertanto, di procedere:

- all'iscrizione dell'associazione Genitori Chiavazza APS nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- alla contestuale cancellazione dell'associazione sopra indicata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Sanità e Welfare" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Constatato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, attualmente stabilito in novanta giorni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Ricordato che nelle more dell'entrata in vigore del Registro unico del Terzo Settore – d.lgs. 117/2017 - si applica la normativa previgente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del

lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

- Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

DETERMINA

- di procedere alla seguente cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
287/BI	Associazione Genitori Chiavazza	Sede legale: Biella Codice fiscale: 90025270027

- di procedere alla contestuale iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Ufficio decentrato di Biella in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, la seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
34/BI	Associazione Genitori APS Chiavazza	Sede legale: Biella Codice fiscale: 90025270027

Darsi atto che:

- l'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.
- Il presente provvedimento non comporta soluzione di continuità nell'iscrizione ai registri e che pertanto l'associazione è iscritta a far data dal 20/09/2018;

- la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura della Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio